

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

ARTICOLO 35

Interventi per la formazione della "gente di mare"

1. Per l'avviamento al lavoro nel settore marittimo e per garantire la sicurezza, come previsto dalle norme International Maritime Organization (IMO), l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, adotta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per definire:

a) i criteri di individuazione, attraverso bandi di gara a evidenza pubblica, degli enti o degli istituti, tra quelli riconosciuti ed autorizzati dal Ministero dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima e acque interne, come previsto dalle norme internazionali, definite "STCW78/95 STANDARD", e dalla circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 Ministero dei trasporti e dal decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 per le persone a mobilità ridotta (PMR) per l'addestramento e la tenuta della certificazione ai fini della formazione del personale marittimo;

b) la programmazione dei percorsi di addestramento e della formazione ai fini dell'applicabilità dei requisiti obbligatori minimi previsti per il personale che presta servizio su navi battenti bandiera italiana e straniera che effettuano viaggi nazionali ed internazionali;

c) le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari del buono formativo residenti da almeno tre anni nella Regione e iscritti al collocamento marittimo della stessa, per la frequenza dei corsi teorico-pratici.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione siciliana.